



COMUNE DI OLIVETO CITRA

Provincia di Salerno

Prot. n. 3939

Aggiornamento degli albi dei Giudici popolari per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise d'Appello.

Art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287

IL SINDACO

a norma dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, che testualmente recita:

“Art. 21 - Aggiornamento degli albi.

(Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405)

Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell'anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli artt. 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti.”;

RENDE NOTO CHE

da oggi e fino al 31 luglio p.v., si procederà alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli albi dei **Giudici popolari per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise d'Appello.**

I requisiti per l'iscrizione nei predetti albi sono i seguenti:

CORTE D'ASSISE	CORTE D'ASSISE D'APPELLO
a) possesso della cittadinanza italiana	a) possesso della cittadinanza italiana
b) residenza anagrafica nel Comune	b) residenza anagrafica nel Comune
c) godimento dei diritti civili e politici	c) godimento dei diritti civili e politici
d) buona condotta morale	d) buona condotta morale
e) età compresa fra i 30 ed i 65 anni	e) età compresa fra i 30 ed i 65 anni
f) diploma di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.	f) diploma di scuola media di secondo grado (scuola superiore), di qualsiasi tipo

Sono esclusi dallo svolgimento delle funzioni di Giudice Popolare:

1. i Magistrati ed i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2. gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
3. i Ministri di culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari - ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati - sono invitati a chiedere all'Ufficio comunale l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v.

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l'ufficio comunale e pubblicati sul sito web www.comune.olivetocitra.sa.it

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune.

Oliveto Citra, 1 aprile 2025

IL SINDACO

F.to Dott. Carmine Pignata

<p>ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D'UFFICIO Documento privo di firme perché gestito in formato digitale (art. 3 D.lgs. 12/02/1993 n. 39)</p>
